

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 giugno 2011,
presso la Sede Alten Italia S.p.A, Via Gaetano Crespi, 12 - Milano

tra

- La Società Alten Italia S.p.A.

e

- La Filcams Cgil Nazionale *MAURA MOI*

- La Fisascat Cisl Nazionale *TERRITORIALE PAOLO TERPINI*

- Le RSA Alten Milano / Brescia

Oggetto dell'incontro è la verifica degli istituti contrattuali e delle relative condizioni di applicabilità dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività alla luce di quanto introdotto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010.

Premesso

- che l'art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 (*c.d. legge di stabilità*) ha esteso anche per l'anno 2011 la previgente disciplina in materia di detassazione;
- che con la Circolare congiunta di Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011 sono stati forniti chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- che in data 6 aprile 2011, Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS UIL hanno sottoscritto a livello nazionale un Accordo Quadro in materia di detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- che considerato quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori per lavoro straordinario, supplementare notturno e festivo erano riconducibili, anche alla luce di intese sindacali aziendali verbali, ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa;
- che le parti intendono formalizzare anche alla luce della Circolare 19E del 10 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate quanto già avvenuto e concordato in materia negli anni 2009 e 2010.\


Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse devono intendersi parte integrante del presente accordo;
2. Le parti confermando le precedenti intese per gli anni 2009 e 2010, individuano qui di seguito i principali istituti che possono dare luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ovvero:
3. straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
4. lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
5. lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.
6. lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;


Le parti con la sottoscrizione del presente accordo convengo che gli istituti indicati ai punti 3), 4), 5) e 6) sono tutti riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa dell'impresa e che conseguentemente saranno assoggettati all'imposta sostitutiva del 10%.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L'Azienda



OO.SS



Paolo Tampini

RSA

